Tribunale di Torino, sez. IV civile – 18/11/2021, n. 5050. Est. Tassone.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I. Premessa.

Ritiene anzitutto il Tribunale di dover premettere: 1) che con atto di citazione ritualmente notificato le signore M.S., So. e Sa., in proprio ed in qualità di eredi del padre M. P., convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, gli avvocati M.D. e A., chiedendo che, accertata e dichiarata la loro responsabilità professionale ed il conseguente inadempimento contrattuale, fossero condannati al risarcimento dei danni in favore di esse attrici; 2) che si costituivano in giudizio gli Avvocati M. riconoscendo il loro errore professionale, dando atto di essere contraenti e sottoscrittori di n. 2 polizze in ambito professionale contratte con GENERALI ITALIA s.p.a. e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa; 3) che, autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio GENERALI ITALIA, contestando la fondatezza delle pretese attoree, chiedendo di poter chiamare in causa l'avv. C.G., ed eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa; 4) che, autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio l'avv. C.G., contestando la propria responsabilità e il quantum delle pretese attoree; 5) che all'udienza del 17.9.2019 parte attrice chiedeva di poter a sua volta chiamare in causa l'avv. C.G. per estendere il contraddittorio nei suoi confronti rispetto alle domande proposte in atto di citazione ed a ciò provvedeva previa autorizzazione del Tribunale; 6) che pertanto gli attori assumevano (v. foglio di pc depositato telematicamente) le seguenti conclusioni di merito: "- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale degli Avv.ti D. M. e A. M. in relazione al mandato loro conferito dalle Signore M.S., M. So. e M. Sa.; - accertare e dichiarare la responsabilità professionale da inadempimento per la violazione della diligenza professionale degli Avv.ti D. M. e A. M., per le ragioni tutte di cui al presente atto, nei confronti delle Signore M.S., M. So. e M. Sa., sia in proprio che in qualità di

eredi del de cuius Sig. M. P.; - dichiarare tenuti e per l'effetto condannare gli Avv.ti D. M. e A. M., anche il solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, in favore delle odierne attrici Signore M.S., M. So. e M. Sa., in proprio ed in qualità di eredi del de cuius Sig. M. P., nelle seguenti somme, quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento o nelle veriori somme accertande in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa.

- In favore di M.S. € 327.000,00 per la perdita del rapporto parentale, a cui andrà detratta la somma riconosciuta e trattenuta in acconto pari ad € 69.230,00 (acconto Aurora Ass.ni € 70.000,00 di cui € 770,00 per spese mediche), oltre alla somma di € 86.454,33, pari ad 1/3 della quota spettante a M. P., e così per un totale di € 344,224,33.
- In favore di M. So. € 327.000,00 per la perdita del rapporto parentale, a cui andrà detratta la somma riconosciuta e trattenuta in acconto pari ad € 39.292,00 (acconto Aurora Ass.ni € 70.000,00 di cui € 29.938,00 a titolo di danno biologico di natura psichica ed € 770,00 per spese mediche), oltre alla somma di € 86.454,33, pari ad 1/3 della quota spettante a M. P., e così per un totale di € 374.162,33.
- In favore di M. Sa. € 327.000,00 per la perdita del rapporto parentale, a cui andrà detratta la somma riconosciuta e trattenuta in acconto pari ad € 27.688,00 (acconto Aurora Ass.ni € 70.000,00 di cui € 41.542,00 a titolo di danno biologico di natura psichica ed € 770,00 per spese mediche), oltre alla somma di € 86.454,33, pari ad 1/3 della quota spettante a M. P., e così per un totale di € 385.776,33.

Dichiarare tenuti e per l'effetto condannare gli Avv.ti D. M. e A. M. alla restituzione in favore delle Signore M.S., M. So. e M. Sa. della somma di € 6.000,00 versata dalle stesse a titolo di acconto compensi per il giudizio di secondo grado.

In via subordinata:

- nel caso in cui venisse accertata l'esclusiva responsabilità dell'Avv. C.G., dichiarare quest'ultimo tenuto e per l'effetto condannare al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, in favore delle odierne attrici Signore M.S., M. So. e M. Sa., in proprio ed in

qualità di eredi del de cuius Sig. M. P., nelle seguenti somme, quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento o nella veriori somme accertande in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa:

- in favore di M.S. € 344.224,33.
- in favore di M. So. € 374.162,33.
- in favore di M. Sa. € 385.776,33.

Il tutto nell'ambito del giudice adito.

Oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi, compreso il rimborso forfettario"; 7) che l'avv. C.G. nuovamente si costituiva quale terzo chiamato dalle parti attrici, sempre negando qualsivoglia sua responsabilità e contestando il quantum debeatur; 8) che, espletata la trattazione ex art. 183 VI comma c.p.c., il GI richiedeva alle parti la produzione di documenti relativi alla causa svoltasi in Primo grado avanti il Tribunale di Vercelli e poi avanti alla Corte d'Appello di Torino; quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8.6.2021, tenuta in forma figurata con scambio di note scritte, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

II. Le risultanze processuali.

Ritiene anzitutto il Tribunale di evidenziare che in atto di citazione introduttivo del presente giudizio le odierne attrici specificatamente prospettano: 1) che i convenuti Avvocati M. avevano da loro ricevuto mandato professionale di proporre appello avverso la sentenza parziale n. 505/2014 e la sentenza definitiva n. 85/2015 rese dal Tribunale Civile di Vercelli (con le quali, in estrema sintesi, il Tribunale aveva riconosciuto loro il risarcimento del danno biologico jure proprio ma non anche il risarcimento del danno per perdita della propria congiunta, la sig.ra C.G., in un sinistro stradale; 2) che gli Avvocati M., come eccepito dagli appellati in sede di gravame e

come ritenuto dalla Corte d'Appello di Torino, avevano depositato l'appello oltre i termini di legge, per cui il medesimo era stato dichiarato inammissibile in quanto tardivo dalla III Sezione della Corte d'Appello di Torino con pronuncia resa in data 27/09/2017; 3) che secondo la prospettazione attorea "una tempestiva impugnazione delle sentenze avrebbe condotto ad una riforma delle stesse, in senso favorevole alle odierne attrici, le quali, con elevato grado di probabilità, avrebbero visto riconoscersi il giusto ristoro economico per i danni subiti a causa della perdita del proprio congiunto", ed ancora: "detta omissione ha provocato la perdita del diritto delle parti attrici ad ottenere il ristoro dei danni dalle stesse patiti in seguito al decesso della propria madre e di ottenere jure hereditatis il ristoro dei danni patiti dal proprio padre in seguito al decesso della propria moglie … si ricorda infatti che, una volta riuniti i tre appelli aventi ad oggetto la censura della sentenza di Primo grado per la mancata considerazione della lesione del rapporto parentale e valutati i motivi di appello propri dagli appellanti … la Corte d'Appello di Torino invitava le parti appellate a raggiungere un accordo transattivo con le parti appellanti, ed in particolare proponeva alla parte appellata UNIPOLSAI s.p.a. di integrare il risarcimento in favore di C. R., B. G., M.S., So. e Sa., in aggiunta a quanto già versato prima della causa di Primo grado"; pertanto: "se l'appello delle odierne parti attrici fosse stato depositato tempestivamente, a fronte dell'espresso invito della Corte d'Appello alle parti appellate di raggiungere un accordo transattivo con tutte le parti appellanti, detto accordo si sarebbe certamente raggiunto anche con riferimento alle odierne attrici M.".

Ciò posto, osserva il Tribunale che le attrici lamentano dunque che la tardiva proposizione dell'appello da parte degli Avvocati M., a tale fine incaricati con l'apposito mandato professionale, abbia loro precluso sia di ottenere una riforma della sentenza di Primo grado in senso a loro più favorevole, sia la possibilità di coltivare e raggiungere una transazione con le parti appellate, in particolare con la compagnia assicurativa UNIPOLSAI, per ottenere una integrazione del risarcimento del danno.

Ebbene, per valutare siffatte allegazioni attoree sotto il profilo del giudizio causale che il Tribunale adito deve svolgere alla luce della regola di giudizio del cd. "più probabile che non" e con doverosa valutazione ex ante, cioè considerando la situazione all'epoca dei fatti di causa, occorre anzitutto ripercorrere i momenti salienti della elaborazione giurisprudenziale in materia di danno da perdita del congiunto ovvero da perdita parentale.

In linea generale da tempo la giurisprudenza ha elaborato la figura di tale tipologia di danno, risarcibile ai familiari di una persona deceduta a causa del fatto illecito altrui, delineandolo come "quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (Cass. civ., sez III, ord., n. 9196/2018).

Il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, il che determina lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonchè una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. civ., sez. III, n. 23469/2018; Cass. civ., sez. III, n. 901/2018; Cass. civ., sez. III, n. 7513/2018).

Più specificatamente, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza 11 novembre 2008 n. 26972, il danno da perdita del rapporto parentale, quale forma di danno non patrimoniale, rientra in una "nozione unitaria che comprende il danno da

lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali è primario il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2,29 e 30 della Costituzione", il che tuttavia non toglie, come precisato in giurisprudenza, che "il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire" (Cass. civ., sez. III, n. 907/2018).

Cosicchè la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti "provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (…) non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare" (Cass. civ., sez. III, n. 21230/2016). In questa prospettiva si è riconosciuta la legittimazione ad agire per il risarcimento a favore dei nipoti per la morte dei nonni con essi non conviventi (Cass. civ., sez. III, n. 21230/2016), del concepito nato successivamente alla morte del genitore (Cass. civ., sez. III, n. 9700/2011) e al coniuge anche legalmente separato, in ragione della pregressa esistenza del rapporto affettivo (Cass. civ., sez. III, n. 25415/2016), e sotto il profilo della concreta liquidazione, essendo il danno da lesione del rapporto parentale un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., il risarcimento avviene "in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo

familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata" (Cass. civ., sez. III, ord. n. 907/2018).

Da quanto sopra deriva (e ciò particolarmente rileva in riferimento al caso di specie) che il danno non patrimoniale subito dai parenti per la perdita di un congiunto ai fini del suo accertamento e della sua conseguente liquidazione deve essere sempre specificamente dedotto ed adeguatamente provato, e sebbene sia possibile ricorrere a ragionamenti presuntivi, questi vanno svolti tuttavia sempre sulla base di fattori oggettivi allegati e dimostrati dai danneggiati, quali l'intensità del vincolo familiare, la convivenza, la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli parenti sopravvissuti.

Per l'accertamento del danno da perdita del rapporto parentale, i congiunti danneggiati devono quindi dedurre la sussistenza del pregiudizio lamentato, non potendosi limitare a mere enunciazioni generiche o alla sola vicinanza del vincolo parentale; in altre parole, il danno da perdita parentale non può essere riconosciuto esistente solo perché parenti stretti, ma va sempre concretamente dedotto ed allegato in giudizio (v. Cass., Sez. un., 26972/2008: "... il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto. Tanto precisato, hanno altresì ribadito che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva", ed ancora "… ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito a

causa della uccisione di un prossimo congiunto non hanno rilievo le qualificazioni adoperate dagli interessati, ma è necessario che il pregiudizio venga compiutamente descritto e che ne vengano allegati e provati gli elementi costitutivi: v. Cass. Sez. 3 17/07/2012, n. 12236).

Rimangono quindi in ogni caso fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare (v. anche Cass., 16992/2015). Tale onere di allegazione va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, n. 21060/2016).

Va infine ricordato che dall'uccisione di un prossimo congiunto può derivare, oltre al danno consistente nella perdita del rapporto parentale e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno all'integrità psicofisica, atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili – in virtù del principio della onnicomprensività" della liquidazione – di liquidazione unitaria (Cass. civ., sez. III, n. 21084/2015).

§. Ebbene, ricostruita sinteticamente l'elaborazione giurisprudenziale in materia di danno parentale, anche -si noti- in riferimento a pronunce di epoca prossima ai fatti di causa, è possibile rilevare con specifico riferimento alla fattispecie in esame: 1) che all'epoca della instaurazione del giudizio risarcitorio avanti al Tribunale di Vercelli la tematica del danno parentale da perdita del congiunto era oggetto di copiosa produzione giurisprudenziale, nell'ambito della quale tuttavia era possibile enucleare quali punti fermi la necessità di dedurre in maniera oggettiva fatti relativi al radicale sconvolgimento della vita familiare, al di là del rapporto di parentela formale, su cui eventualmente il Giudice adito può ulteriormente formulare un proprio ragionamento presuntivo, nonché la necessaria consapevolezza della distinzione tra il danno psichico, dunque malattia psichica integrante danno biologico permanente, e danno da perdita parentale, nei termini di sconvolgimento esistenziale appena sopra ricordati, ferma restando la valutazione del giudice adito in ordine alla equa ed integrale liquidazione del danno effettivamente patito dai congiunti superstiti; 2) che nel caso di specie il Tribunale di Vercelli neppure ha raggiunto tale livello di analisi e di conseguenti scelte decisorie, in quanto ha del tutto preliminarmente rilevato il difetto di assolvimento dell'onere della prova gravante sugli attori (all'epoca M. P. e le figlie M.S., So. e Sa.) "i quali non hanno articolato alcuna istanza di prova orale, né hanno prodotto un certificato di residenza proprio o di Cavallari Germana al momento del sinistro, né hanno prodotto alcun documento dal quale desumere l'intensità del rapporto leso e conseguentemente l'entità del pregiudizio subito"; 3) che peraltro, sebbene in sede di gravame (v. atto di citazione in appello, punto 4.1 e ss., redatto dagli Avvocati M.), gli appellanti M. abbiano censurato la mancata attenzione del giudice di primo grado alla documentazione relativa al sinistro (da cui emergeva sia il legame di parentela, sia la residenza della defunta sig.ra C. con il M. P.), nonché alla circostanza del pagamento di somme ante causam da parte di UNIPOLSAI s.p.a. (che avrebbe dimostrato il sostanziale riconoscimento del quadro familiare), la Corte adita sarebbe comunque dovuta arrivare a

dover valutare se i congiunti danneggiati avessero idoneamente allegato e dimostrato anche il radicale sconvolgimento esistenziale della vita familiare, ed analogamente ed a maggior ragione rispetto alle figlie M.S., So. e Sa., neppure conviventi con la de cuius; 4) che, inoltre, come è pacifico in causa in quanto risultante dagli atti processuali, nel giudizio di prime cure è stato accertato a mezzo di CTU medico-legale il danno psichico patito da tutti i congiunti (il marito e le tre figlie) della defunta sig.ra C., ma tale evenienza va valutata alla luce della costante attenzione che la giurisprudenza riserva alla analitica distinzione tra diverse voci di danno onde evitare indebite duplicazioni risarcitorie (cfr. Cass., 21084/2015): pertanto l'affermazione della difesa delle odierne attrici secondo cui " … non vi è chi non veda come una C.T.U. psicologica che a distanza di 8 anni dall'evento riconosce ancora esistente un danno psicologico in capo alle odierni attrici non possa essere considerata piena prova dello sconvolgimento in pejus delle abitudini di vita dei prossimi congiunti della Sig.a C.G." ha più consistenza logica che giuridica, nella misura in cui l'esistenza di danno psichico non implica automaticamente la sussistenza di danno da perdita parentale, ed anzi nella giurisprudenza temporalmente più prossima all'epoca dei giudizi di primo grado a Vercelli e di appello, ha portato ad escludere la risarcibilità di tale ultima voce di danno, onde evitare duplicazioni (v. infatti Cass., 26073/2008, che ha confermato la correttezza della decisione con cui era stata rigettata la richiesta di risarcimento del danno da perdita del congiunto per la considerazione che si trattava di voce già considerata dal giudice di Primo grado sotto il profilo del danno biologico e del danno morale sofferto jure proprio dai congiunti; e nel caso in esame il Giudice di Primo grado aveva sì negato alle odierne attrici ed al loro dante causa M. P. il danno da perdita del congiunto, ma aveva riconosciuto loro il danno biologico psichico sulla scorta degli accertamenti medico-legali espletati).

Per le ragioni sinora esposte ritiene dunque il Tribunale che non possa dirsi "più probabile (che non)" che l'appello delle odierne attrici, se tempestivamente proposto,

sarebbe stato accolto con reformatio in melius della sentenza di prime cure nel senso del riconoscimento del danno da perdita del congiunto, tenuto oltretutto conto che, come risulta dagli atti, già prima della causa di Primo grado le odierne attrici e M. P. avevano ricevuto somme a titolo di risarcimento del danno da parte della compagnia assicurativa, per cui il giudizio instaurato a Vercelli riconosce loro voci di danno ulteriore, laddove le attrici si dolgono in ultima analisi di non aver ricevuto un risarcimento ancora maggiore.
Sotto altro e diverso profilo, peraltro tale da incidere sulle sorti dell'appello, anche se tempestivamente proposto dagli Avvocati M., si pone inoltre la circostanza della mancata specifica prova, da parte delle signore M., della loro qualità di eredi, posto che la questione inerente il difetto di legittimazione attiva è, come è noto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio (v. Cass., Sez. un., 2951/2016) e risulta nel caso di specie essere anche stata espressamente eccepita da parte appellante UNIPOLSAI in sede di gravame.
Neppure infine può essere configurato apprezzabile nesso causale tra la tardività dell'appello e la perdita della possibilità di transigere la lite: in primo luogo, come espressamente verbalizzato all'udienza collegiale avanti la Corte d'Appello (v. doc. 14 attoreo), la proposta del Giudice del gravame era stata formulata a fini meramente conciliativi e senza vincolo alcuno in ordine al giudizio decisorio da eventualmente rendere successivamente in difetto di conciliazione, principio del resto espressamente codificato dal disposto dell'art. 185 bis c.p.c. (secondo cui "la proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice", perché appunto non ne anticipa il giudizio in caso di decisione); inoltre la Corte aveva invitato la compagnia assicurativa ad integrare il risarcimento nei confronti di tutti gli appellanti, tra cui anche i sig. C. e B. (i quali poi effettivamente hanno transatto, rinunciando all'appello proposto), dei quali tuttavia non si conosce approfonditamente la posizione processuale, per cui, come condivisibilmente rilevato dalla difesa di GENERALI ITALIA s.p.a., non è possibile "assimilare sic et simpliciter la posizione delle sig.re M. a quelle degli altri

danneggiati, di cui non si conoscono le difese". Da ultimo non è dato sapere, sempre con doveroso giudizio prognostico ex ante, se effettivamente le sig.re M. ed il sig. M. P. avrebbero preferito transigere invece che comunque coltivare l'appello proposto, e soprattutto non è dato sapere se, nonostante l'invito della Corte, la UNIPOL avesse ritenuto di effettivamente pervenire alla transazione, tenuto conto delle eccezioni da essa stessa svolte in appello in punto difetto di legittimazione attiva di queste controparti processuali.

§. Tutto quanto sopra premesso in fatto, in punto di diritto ritiene il Tribunale di applicare quindi alla fattispecie in esame il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui, anzitutto, la responsabilità dell'avvocato (nella specie, per omessa proposizione di impugnazione) non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma occorre verificare se l'evento produttivo del pregiudizio, lamentato dal cliente, sia riconducibile alla sua condotta, se vi sia stato un danno effettivo e se il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni se lo stesso difensore avesse tenuto il comportamento dovuto (Cass., 19/02/2019, n. 4742; Cass., 25/08/2021, n. 23434: "In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile" da applicarsi non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa"); infatti nell'azione di responsabilità promossa nei confronti del proprio legale, il cliente deve dimostrare che la condotta diligente eventualmente posta in essere dal difensore sarebbe stata potenzialmente idonea a scongiurare l'esito negativo del giudizio ed a condurre – con

ragionevole probabilità – ad una conclusione vittoriosa (Trib. Busto Arsizio sez. III, 05/06/2021, n. 895; Trib. Torino sez. IV, 12/12/2020, n. 4444; Trib. Torino sez. IV, 11/07/2019, n. 3422).

Non è dunque sufficiente provare il non corretto adempimento degli oneri professionali del legale per ottenere un risarcimento, in quanto è necessario dimostrare che, alla stregua dei criteri probabilistici, se il legale non avesse commesso errori il giudizio avrebbe avuto un esito diverso per la parte (Cass., 11/02/2021, n. 3566), e l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli articoli 2236 e 1176 del Cc, in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, comprometta il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (Cass., 26/02/2021, n. 5429).

III. Conclusioni e regolamento delle spese di lite.

Per tutte le ragioni sopra esposte, le domande tutte delle attrici non possono essere accolte ne? nei confronti degli Avvocati M. né nei confronti dell'Avv. C.G., al quale oltretutto sono state estese, nonostante l'autorizzazione del Tribunale adito alla apposita chiamata in causa ex art. 269 c.p.c., in maniera automatica, senza alcuna allegazione specifica sugli errori professionali al medesimo eventualmente imputabili (v. infatti quanto evidenziato dal terzo chiamato C.G. in comparsa di costituzione: "Le attrici – a fronte delle difese spiegate dalla Compagnia anch'essa terza chiamata – anno ritualmente chiesto ed ottenuto dal Giudice Unico Ill.mo di poter evocare nuovamente in causa l'avvocato C.G., onde avanzare verso il medesimo [in via subordinata] le stesse domande proposte a carico degli originari convenuti avvocati D. ed A. M."), e ciò sebbene gli originari convenuti Avvocati M. avessero assistito le sig.re M. in grado di appello ed il terzo chiamato Avv. C.G. in Primo grado avanti al Tribunale di Vercelli.

Consegue alla decisione adottata l'assorbimento dell'esame del merito del rapporto processuale instaurato dagli Avvocati M., chiamanti, verso GENERALI ITALIA terza chiamata, e da GENERALI ITALIA, a sua volta chiamante, verso l'Avv. C.G., terzo chiamato.

Quanto al regolamento delle spese di lite ritiene il Tribunale di dichiararle tutte integralmente compensate tra le parti per le seguenti ragioni: a) sebbene la domanda attorea sia stata integralmente rigettata, gli Avvocati M. hanno ammesso il loro errore professionale (peraltro oggettivamente evidente); b) la domanda attorea estesa all'Avv. C.G. non era tale da identificare gli specifici inadempimenti a suo carico; per altro verso, non avendo le attrici dimostrato il probabile esito vittorioso dell'appello, tale dirimente circostanza assorbe le altre questioni per cui non viene esaminata la condotta professionale tenuta dall'Avv. C.G. nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Vercelli; c) sempre per il principio di assorbimento delle questioni vanno altresì integralmente compensate le spese tra gli Avvocati M. e GENERALI ITALIA, posto che da un lato la medesima ha eccepito la inoperatività della garanzia ma nel merito si è associata alle difese dei propri assicurati, anche integrandole sotto il profilo della assenza del nesso causale tra errore professionale e danno, come pure vanno compensate le spese tra GENERALI ITALIA e l'Avv. C.G., per le medesime ragioni di cui al precedente punto b), e cioè per il fatto che l'esito della lite in relazione al rapporto processuale principale esime il Tribunale dall'esame della condotta tenuta dal difensore nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Vercelli.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, Sezione IV Civile,

ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta le domande tutte proposte da M.S., So. e Sa., in proprio ed in qualità di eredi di M. P., nei confronti degli Avvocati M.D. ed A. e dell'Avv. C.G., con conseguente assorbimento delle questioni inerenti i rapporti processuali sorti dalle chiamate in causa;
- Dichiara integralmente compensate, nei termini di cui in motivazione, le spese di lite tra tutte le parti in causa nei rispettivi rapporti processuali.

Torino, 17 novembre 2021

La Presidente

Stefania Tassone